Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BOVES

TITOLO 01
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01
IL COMUNE

01. IL COMUNE DI BOVES E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.
02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02
TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOVES, CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI CUNEO - BORGO SAN DALMAZZO - ROBILANTE - VERNANTE - LIMONE - CHIUSA DI PESIO E PEVERAGNO ED E' FORMATO DAL CENTRO CITTADINO E DALLE FRAZIONI DI CASTELLAR CON ROSBELLA - CERATI - FONTANELLE - MELLANA - RIVOIRA - RONCAIA - S. ANNA - S. GIACOMO - S. MAURO.
02. IL COMUNE OPERA TENENDO CONTO DELLA PROPRIA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA NEL SUD-PIEMONTE, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI ALTRA REGIONE ITALIANA E DI ALTRA NAZIONE EUROPEA, IN STRETTO RAPPORTO CON L`AREA OCCITANO-PROVENZALE.
03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE, DELLO STEMMA E DELLA CAMPANA CIVICA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03
FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E MORALE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04
TUTELA DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SALUTE

01. IL COMUNE OPERA UN EFFICACE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AI GIOVANI, AGLI INABILI ED INVALIDI ED A QUANTI RIVELINO PROBLEMI DI INSERIMENTO NELLA VITA DELLA COMUNITA', AL FINE DI SODDISFARE SEMPRE E COMUNQUE I BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA.
02. TUTELA LA FAMIGLIA, RICONOSCIUTA COME FONDAMENTO MORALE E SOCIALE DELLA COMUNITA'.
03. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE ED IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL`AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL`INFANZIA.

ART. 05
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARTISTICO E NATURALE
01. IL COMUNE DI BOVES, CONSAPEVOLE DEL SUO PATRIMONIO STORICO, UMANO, SOCIALE, SPIRITUALE, CULTURALE, LINGUISTICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO, LE CUI ESPRESSIONI SONO VISIBILI E PRESENTI SUL TERRITORIO, LO TUTELA, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.
02. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE, DIFENDERE E VALORIZZARE L`AMBIENTE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE E PREVENIRE OGNI FORMA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, DELLE ACQUE E DEL SUOLO, ANCHE PROVENIENTI DA AREE EXTRACOMUNALI.

ART. 06
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI, SIA A LIVELLO SOCIALE CHE DI FORMAZIONE SCOLASTICA.
02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.
03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L`ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L`ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI.
04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE O LA GRATUITA' NEI CASI SPECIFICATI DAL REGOLAMENTO STESSO.

ART. 07
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UNA PROGRAMMAZIONE TENDENTE A FAVORIRE LE PRIMARIE ESIGENZE DI VIVIBILITA' E FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI E DI UN ARMONICO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DELLE AREE VERDI, DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, TURISTICHE E COMMERCIALI.
02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL`EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DELL`ABITAZIONE.
03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE, TURISTICHE E ALLE FASCE DI DISAGIO.
05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, IN COORDINAMENTO CON LA PREFETTURA E LA PROTEZIONE CIVILE, DA PRESTARE AL
VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.
06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08
SVILUPPO ECONOMICO
01. IL COMUNE COORDINA E REGOLAMENTA LE ATTIVITA' COMMERCIALI, FAVORENDO L`ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL`APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA'.
02. RICONOSCE, NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO, IL PREMINENTE RUOLO DEI SETTORI AGRICOLO ED ARTIGIANALE, NE TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO ADOTTANDO INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L`ATTIVITA' E FAVORIRNE L`ASSOCIAZIONISMO.
03. FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE, SOSTENENDO IL RINNOVAMENTO E L`ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

ART. 09
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE
01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL`ARTICOLO 03 COMMI 05 , 06 , 07 E 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE SI IMPEGNA AD ACQUISIRE IL CONTRIBUTO DELLE FORZE SOCIALI, CON LE MODALITA' CHE SARANNO DEFINITE DA SUCCESSIVI ARTICOLI DELLO STATUTO.

ART. 10
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL`ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL`ARTICOLO 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL`ARTICOLO 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L`INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L`ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI PER RAPPORTI CORRETTI CON L`OPINIONE PUBBLICA, SIA DIRETTAMENTE, SIA ATTRAVERSO GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, SINGOLI OD ASSOCIATI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA.

ART. 11
SERVIZI PUBBLICI
01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:
A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
B) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
C) LA CONCESSIONE A TERZI.
D) APPOSITE ISTITUZIONI PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02
L`ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO 01
I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 12
IL CONSIGLIERE COMUNALE
01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L`INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. L`ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13
POTERI DEL CONSIGLIERE
01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D`INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L`ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D`UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL`ARTICOLO 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 14
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE
01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D`ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 15
CONSIGLIERE ANZIANO
01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI

ART. 16
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.
02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L`ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.
03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 17
IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L`INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L`ATTUAZIONE.
02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.
03. L`ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 18
PRIMA ADUNANZA
01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PRECEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL PRESENTE STATUTO.
06. NON SI FA LUOGO ALL`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 19
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE NE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL`ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.
02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO:
A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;
C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
03. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L`ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.
04. IN CASO D`URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 20
CONSEGNA DELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE
01. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:
A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA;
B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL`ADUNANZA, PER I CASI D`URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO.
02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL`ARTICOLO 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 21
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA, L`INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTT. 20 E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA:
A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 22
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON SI OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
03. NEI CASI D`URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 23
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 24
DELLE VOTAZIONI
01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 25
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL`AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL`ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D`UFFICIO.
04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L`INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ASSISTERVI SENZA DIRITTO D`INTERVENTO.
06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 26
COMMISSIONI SPECIALI
01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, NONCHE' PER L`ESAME DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
03. SI APPLICANO, RELATIVAMENTE ALLE COMMISSIONI D`INCHIESTA, LE DISPOSIZIONI DELL`ARTICOLO 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570
.

ART. 27
REGOLAMENTO INTERNO
01. LE NORME RELATIVE ALL`ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE 01
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 28
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI, SCELTI ANCHE, IN NUMERO NON SUPERIORE A 02 , FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL`ARTICOLO 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE, NONCHE' PRECISE COMPETENZE NEL SETTORE DI ATTIVITA' ATTRIBUITOGLI.

ART. 29
ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
01. LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L`INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L`ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL`ELEZIONE.
B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L`ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L`UNA DALL`ALTRA.
06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L`INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTICOLI 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 30
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI E CONIUGI.

ART. 31
DURATA IN CARICA SURROGAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L`ASSESSORE DELEGATO. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO LE FUNZIONI VENGONO ASSUNTE PROVVISORIAMENTE DALL`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL`ARTICOLO 29 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL`EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI O LE DELEGA AD ALTRO ASSESSORE.
04. IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L`ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L`ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO OD ALTRO ASSESSORE DA QUESTI DELEGATO, NE ASSUME LE FUNZIONI.

ART. 32
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L`INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 05 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 33
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI
01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL`INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL`ARTICOLO 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D`ATTO DELLE STESSE E PER L`ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL`ARTICOLO 29 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 34
DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL`ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;
C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. L`ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.
03. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL`ARTICOLO 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL`ARTICOLO 31 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.
05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL`ARTICOLO 31 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 35
REVOCA DEGLI ASSESSORI
01. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.
02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL`INTERESSATO.
03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL`ARTICOLO 29 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO
ART. 36
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE CON DELEGA RILASCIATA DAL SINDACO.
03. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA.
04. IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI ASSESSORE DELEGATO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL`ARTICOLO 31 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DELL`ASSESSORE DELEGATO NE FA LE VECI L`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
05. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
06. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 37
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA COMUNALE E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO E AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 38
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L`ADUNANZA.
04. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL`ARTICOLO 28 DEL PRESENTE STATUTO.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

CAPO 04
IL SINDACO
ART. 39
FUNZIONI
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 40
COMPETENZE
01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L`ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL`ADUNANZA;
B) ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
E) SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
G) PROVVEDE ALL`OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL`ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
M) IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI;
N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

TITOLO 03
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO 01
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 41
LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE.
02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, APPROVANDO UN REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCA LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.
03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 42
CONSULTAZIONI
01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, RAPPRESENTANTE DELLE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI PRESENTI ED OPERANTI SUL TERRITORIO. PER LA PARTECIPAZIONE IL COMUNE ATTIVA MOMENTI APERTI DI CONSULTAZIONE E INCONTRO TRA I CITTADINI E GLI ELETTI AI VARI LIVELLI AMMINISTRATIVI - CONSIGLIO COMUNALE, PROVINCIA, REGIONE, PARLAMENTO - . IL COMUNE PUO' ATTIVARE UNA CONSULTA PERMANENTE, PERIODICA O SU SINGOLI PROBLEMI, DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI OPERANTI A VARIO TITOLO SUL TERRITORIO; PARIMENTI PUO' PREVEDERE, AGEVOLAZIONI E FORME DI SOSTEGNO.
02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL`APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 43
DIRITTO DI PETIZIONE
01. I CITTADINI E LE RAPPRESENTANZE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 42 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.
03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 44
INTERROGAZIONI
01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 42 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE; A RICHIESTA DEGLI ISTANTI LA GIUNTA NE TRASMETTE PER CONOSCENZA COPIA AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 45

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIRITTO D`INIZIATIVA
01. L`INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL`ANNO PRECEDENTE.
03. SONO ESCLUSE DALL`ESERCIZIO DEL DIRITTO D`INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
A) REVISIONE DELLO STATUTO;
B) TRIBUTI E BILANCIO;
C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
D) DESIGNAZIONI E NOMINE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L`AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.
05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 46
PROCEDURA PER L`APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO D`INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.
02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D`INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, PREVIA DISCUSSIONE IN UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO.
03. SCADUTO QUEST`ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47
REFERENDUM CONSULTIVO
01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L`INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL`ARTICOLO 45 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.
02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL`ANNO PRECEDENTE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L`AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
04. IL REFERENDUM E' DICHIARATO VALIDO NEL CASO ABBIA PARTECIPATO AL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VOTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL`ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 48

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 49

COMUNICAZIONE DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L`UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L`AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) , B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL`AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 50

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE, OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.
02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE, IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 51
DIRITTO DI ACCESSO
01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.
03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL`ARTICOLO 10 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' INDIVIDUATO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL`ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

CAPO 06
IL DIFENSORE CIVICO
ART. 52
ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI
01. A GARANZIA DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIENE ISTITUITO L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D`UFFICIO, QUALORA, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 , ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.
04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.
05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.
06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.
07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L`OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 53
NOMINA
01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. SE DOPO TRE SEDUTE CONSILIARI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI HA CONSEGUITO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL`INCARICATO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO PER L`APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL`INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO. ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI E' CONVOCATO PER LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 54
REQUISITI
01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.
02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:
A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI;
C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;
D) GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI O ISTITUTI CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI.
03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L`ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE, O CON L`ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON L`ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE CHE COMPORTI RAPPORTI DIRETTI O INDIRETTI CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 55
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL DIFENSORE CIVICO, DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.
02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL`ARTICOLO 34 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 56
SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'
01. L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.
02. ALL`ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D`INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL`AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.
03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN`INDENNITA' DI CARICA NON SUPERIORE A QUELLA PERCEPITA DALL`ASSESSORE.

ART. 57
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L`AZIONE, INVIA:
A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' E NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL`ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

CAPO 05
IL MAGISTRATO NATURALE DEI DIRITTI UMANI
ART. 58
01. LE PROFONDE TRASFORMAZIONI IN ATTO SU SCALA MONDIALE (QUALI L`INTERDIPENDENZA MONDIALE, LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO UNICO EUROPEO DEL 1993 , L`INTENSIFICARSI DELLA PRESSIONE MIGRATORIA, L`INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI) CHE VANNO A INCIDERE DIRETTAMENTE SULLE SITUAZIONI INTERNE, ANCHE A LIVELLO COMUNALE, COSI' COME LE ESIGENZE NUOVE DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE, DI NUCLEI SOCIALI, DI ASSOCIAZIONI POSSONO RENDERE OPPORTUNA NEL TEMPO L`ISTITUZIONE DI UN "MAGISTRATO NATURALE DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI" E QUINDI DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA AFFINCHE' QUESTA REALIZZI IL SUO PIENO SVILUPPO, COME RIBADITO DAGLI ARTICOLI 02 E 04 DELLA COSTITUZIONE.
02. TALE FORMA, SE ISTITUITA, SARA' DEFINITA DA UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE, TRA L`ALTRO, FISSERA' RAPPORTI E RELAZIONI CON IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIFENSORE CIVICO.
03. A TALE "MAGISTRATO DEI DIRITTI UMANI" NON COMPETERA' IN OGNI CASO ALCUNA INDENNITA' DI CARICA, ESSENDO UNA FIGURA ATIPICA E DI VOLONTARIATO.

TITOLO 04
L`ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO 01
L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 59
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI.
02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL`AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. L`UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL`ARTICOLO 36 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 60
PERSONALE
01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL`ARTICOLO 32 , COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
B) LE PROCEDURE PER L`ASSUNZIONE DI PERSONALE;
C) L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
D) L`ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL`ARTICOLO 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L`AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
05. IL COMUNE GARANTISCE L`EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 61
SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.
02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESAMINA I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 62
VICE SEGRETARIO
01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
02. E' NOMINATO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO SECONDO LE NORME CONCORSUALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO.

CAPO 02
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE
ART. 63
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE
01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA LA ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L`ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.
02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , SI APPLICANO GLI ARTICOLI 32 , COMMA 02 , LETTERA N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL`INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.
04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.
05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 64
ISTITUZIONI
01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL`ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL`ARTICOLO 63 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL`ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL`ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.
03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE LO SCEGLIE, DI NORMA, COME IL RESTANTE PERSONALE, TRA L`ORGANICO COMUNALE.
04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L`ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL`ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 65
VIGILANZA E CONTROLLI
01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L`ESAME E L`APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L`ATTIVITA'.
02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.
03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL`ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL`ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL`ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 66
PERSONALE
01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL`ARTICOLO 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 05
L`ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 67
DEMANIO E PATRIMONIO
01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL`AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 68
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL`ARTICOLO 06 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO.

ART. 69
CONTRATTI
01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL`ARTICOLO 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA
03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 70
CONTABILITA' E BILANCIO
01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL`ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL`ARTICOLO 36 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.
03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI E APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 71
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DI GESTIONE
01. IL SEGRETARIO E' TENUTO A VERIFICARE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL`AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.
02. IN CONSEGUENZA IL PREDETTO DIRIGENTE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE O ALLA GIUNTA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 72
CONTROLLO DI GESTIONE
01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' EFFETTUATA DA UN COLLEGIO DI REVISORI SCELTI E NOMINATI A SENSI DELL`ARTICOLO 57 DELLA LEGGE 142 DELL` 08 GIUGNO 1990 . IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA I RAPPORTI TRA IL COLLEGIO DEI REVISORI E L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

TITOLO 06
L`ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 73
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL`ARTICOLO 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:
A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL`AMBITO COMUNALE;
C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L`INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 74
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
01. L`INIZIATIVA PER L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AI CITTADINI, A SENSI DELL`ARTICOLO 45 DEL PRESENTE STATUTO.
02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL`ARTICOLO 32 , COMMA 02 , LETTERA A) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.
03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO : UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL`ARTICOLO 47 , DELLA SUCCITATA LEGGE 142 , UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.
04. I REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO 07
REVISIONE DELLO STATUTO
ART. 75
MODALITA'
01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL`ARTICOLO 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.
03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -
01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. FINO ALL`ADOZIONE DI NUOVI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON IL PRESENTE STATUTO.